

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 maggio 2024

Modifica del decreto 10 marzo 2023, recante: «Condizioni, criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene». (24A03084)

(GU n.140 del 17-6-2024)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'on. Francesco Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 1, commi 443, 444 e 445;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 10 marzo 2023, recante «Condizioni, criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

sulla battaglia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene»;

Visti i commi 9 e 9-bis dell'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con i quali sono stati modificati i commi 443 e 444 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Ravvisata la necessita' di uniformare i contenuti del sopra citato decreto ministeriale del 10 marzo 2023, al mutato quadro normativo in premessa;

Vista la nota prot. n. 103402 del 30 aprile 2024-U, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il parere tecnico reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel quale sono formulate alcune proposte di modifica allo schema di decreto in premessa;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 maggio 2024;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 10 marzo 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del decreto e' modificata come segue: «Condizioni, criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battaglia del mare»;

b) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «Agli imprenditori agricoli e' consentita l'attivita' di raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e» e sopresse le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene»;

c) all'art. 1, comma 2, dopo le parole: «del fondo di cui all'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197» sono inserite le seguenti: «, rideterminato ai sensi dell'art. 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,» e dopo le parole: «per sostenere progetti relativi alla attivita' di raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;

d) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Fondo e' destinato al finanziamento di progetti, di cui sono parte integrante anche le attivita' di formazione e comunicazione in quanto funzionali alla realizzazione degli stessi, relativi all'attivita', di raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battaglia del mare, con la finalita' di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.

legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.»;

e) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;

f) all'art. 4, comma 2, lettera e), dopo le parole: «la capacita' del progetto di diffondere la conoscenza e la consapevolezza sull'attivita' di raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;

g) all'art. 4, comma 5, dopo le parole: «Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi» sono inserite le seguenti: «alle disposizioni regionali vigenti in materia di concessioni idrauliche in aree demaniali e».

h) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: «Le attivita' di cui al presente decreto sono finanziate mediante utilizzo delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023,» sono inserite le seguenti: «incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2024 dall'art. 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61».

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 15 maggio 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1020
Allegato

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.2012, n. 252

Oneri eliminati

Denominazione dell'onere: documentazione richiesta per accedere alla misura

Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2, comma 2 decreto ministeriale 10 marzo 2023

x comunicazione o dichiarazione

domanda

documentazione da conservare

altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, comma 2, e' venuto meno il prerequisite del provvedimento statale, regionale o provinciale in grado di attestare lo stato di emergenza ovvero l'allerta metereologica o lo stato di calamita' nei cinque anni antecedenti la

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.

data di avvio della procedura selettiva.

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce nuovi oneri. Riferimento normativo interno (articolo e comma):

comunicazione o dichiarazione

domanda

documentazione da conservare

altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.

UNIONALIMENTARI - CONFAPI

Sede legale

Via della Colonna Antonina 52, 00186 ROMA

Sede operativa

Via Filippo Lippi 30, 25134 Brescia

T. +39 065121752

M. info@unionalimentari.com

unionalimentari.com